

REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1696/92 della Commissione, recanti modalità comuni di applicazione dei regimi d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare, le isole Canarie, le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 5 e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2101/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾;

considerando che appare opportuno applicare ai titoli d'importazione e ai certificati di esonero e di aiuto di cui ai regolamenti (CEE) n. 131/92⁽⁶⁾, (CEE) n. 1695/92⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1696/92⁽⁸⁾ le disposizioni particolari previste dall'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 5 e all'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 131/92 è aggiunto il secondo comma seguente:

« Qualora non venga rispettato tale termine di trenta giorni si applica l'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 a partire dal primo giorno di superamento di questo stesso termine. »

2. All'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 131/92 è aggiunta la frase seguente:

« Qualora la domanda venga presentata nei sei mesi che seguono tale periodo di dodici mesi, l'aiuto corrisposto è pari all'85 % dell'aiuto applicabile. »

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 6 e all'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1695/92 è aggiunto il secondo comma seguente:

« Qualora non venga rispettato tale termine di trenta giorni si applica l'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 a partire dal primo giorno di superamento di questo stesso termine. »

Articolo 3

All'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 6 e all'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1696/92 è aggiunto il secondo comma seguente:

« Qualora non venga rispettato tale termine di trenta giorni si applica l'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 a partire dal primo giorno di superamento di questo stesso termine. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle pratiche ancora inevase al momento della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.